

ALLEGATO A

§1. Deliberazioni comunali e dell'unione di comuni di assunzione dell'anticipazione

- 1.1 E' condizione generale per accedere al fondo di anticipazione che i consigli comunali costituenti l'unione e il consiglio dell'unione di comuni abbiano provveduto a deliberare l'assunzione dell'anticipazione.
- 1.2 La deliberazione del consiglio dell'unione di comuni deve contenere, a pena di inammissibilità:
- a) la descrizione delle temporanee difficoltà finanziarie dell'unione di comuni e/o le esigenze di riorganizzazione dei flussi finanziari tra l'unione di comuni e i comuni associati;
 - b) l'indicazione della misura dell'anticipazione, che non può superare la somma di 500.000,00 euro;
 - c) il termine per la restituzione dell'anticipazione, comunque non superiore a trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale;
 - d) l'impegno a restituire l'anticipazione, se conseguita, nel termine di cui alla lettera c);
 - e) l'assunzione dell'obbligo di effettuare l'impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - f) la quota che ogni singolo comune deve restituire, indicata in percentuale sulle risorse da restituire come risultanti a seguito di mancata o non integrale restituzione da parte dell'unione;
 - g) l'impegno da parte dell'unione a non effettuare assunzioni di personale fino alla restituzione dell'anticipazione, salvo trasferimenti di personale dai comuni aderenti o assunzioni di personale destinato in via esclusiva all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione;
 - h) l'impegno da parte dell'unione a non conferire incarichi ai sensi degli articoli 108 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino alla restituzione dell'anticipazione.
- 1.3 La deliberazione di ogni singolo consiglio comunale deve contenere, a pena di inammissibilità:
- a) la presa d'atto incondizionata della deliberazione del consiglio dell'unione di richiesta dell'anticipazione e della quota, ivi stabilita, che il comune dovrà restituire in caso di mancata o non integrale restituzione da parte dell'unione;
 - b) l'impegno del comune a restituire la quota di competenza.

§2. Domanda di accesso al fondo di anticipazione

- 2.1 Per accedere al finanziamento l'unione di comuni interessata deve presentare apposita domanda entro il termine perentorio stabilito con decreto del dirigente della struttura regionale competente; il termine non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
- 2.2 La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal presidente dell'unione di comuni o dal responsabile economico finanziario dell'unione di comuni; alla domanda sono allegate le deliberazioni dei comuni e dell'unione di comuni conformi alle previsioni del §1.

§3. Procedimento per la concessione dell'anticipazione

- 3.1 La struttura regionale competente, Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione generale della Presidenza, avvia il procedimento di concessione dell'anticipazione con il decreto di cui al § 2.1.
- 3.2 Nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di quattro mesi l'uno dall'altro.
- 3.3 I procedimenti sono attivati a condizione che nel fondo, al momento dell'adozione del decreto, siano disponibili risorse non inferiori a 500.000,00 euro.
- 3.4 Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 45 della legge regionale n. 68 del 2011 e quelli previsti dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura

regionale competente si provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del finanziamento, nonché all'accertamento sul capitolo dell'entrata corrispondente.

- 3.5 La struttura regionale competente assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa. Prima della scadenza del termine di presentazione della domanda l'unione di comuni può inviare rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa.
- 3.6 La struttura regionale competente provvede a comunicare i motivi di inammissibilità nei soli casi di cui al § 4.1, lettere b) e c), assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la regolarizzazione della documentazione. Decorso il termine senza che si sia provveduto alla regolarizzazione, la domanda non può essere accolta.
- 3.7 Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è adottato entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

§4. Inammissibilità dell'accesso al fondo di anticipazione

- 4.1 Le domande di accesso al fondo di anticipazione non sono ammissibili se ricorre uno dei seguenti casi:
- a) la domanda di contributo è stata trasmessa oltre i termini di cui al § 2.1;
 - b) la domanda non è firmata da uno dei soggetti di cui al § 2.2;
 - c) la documentazione non è trasmessa o risulta incompleta;
 - d) le deliberazioni non sono tutte conformi al § 1;
 - e) le deliberazioni dei comuni o dell'unione di comuni non sono esecutive alla data ultima per la presentazione della domanda.
- 4.2 Non è altresì ammissibile al finanziamento l'unione di comuni che, risultata già beneficiaria dell'anticipazione in un procedimento precedente, non abbia provveduto alla restituzione nei termini stabiliti.
- 4.3 Nel caso in cui in un procedimento è presentata la domanda di un'unione di comuni che ha già ricevuto un'anticipazione, la domanda può essere considerata solo se l'unione di comuni ha già provveduto, entro la data prevista per la presentazione della domanda, al rimborso integrale dell'anticipazione conseguita precedentemente.
- 4.4 Nel caso in cui in un procedimento è presentata la domanda di un'unione di comuni che, per effetto del § 5, ha già ricevuto un'anticipazione in misura ridotta nel procedimento immediatamente precedente, la somma concedibile non può essere superiore alla somma a suo tempo non concessa. Non si applica il § 4.2.

§5. Graduatoria delle domande di accesso al fondo di anticipazione

- 5.1 Qualora l'importo complessivo delle domande per l'accesso al fondo di anticipazione sia superiore alle risorse disponibili, la struttura regionale competente determina una graduatoria assegnando ad ogni unione un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
- a) 10 punti per l'unione che risulta essere stata esclusa dal precedente procedimento di accesso al fondo di anticipazione per carenza di risorse regionali;
 - b) 10 punti per l'unione che ha ricevuto una somma inferiore a quella richiesta ai sensi del § 5.2 nel procedimento precedente;
 - c) 5 punti per ogni comune dell'unione potenzialmente beneficiario dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011;
 - d) 5 punti per ogni sottoinsieme di funzioni fondamentali, come individuato dall'articolo 58 della legge regionale n. 68 del 2011, svolte dall'unione per tutti i comuni associati; si considerano unicamente le funzioni fondamentali che, ai sensi dello statuto, risultano già esercitate al momento della presentazione della domanda.
- 5.2 Le risorse disponibili sul fondo sono assegnate, fino a concorrenza, seguendo l'ordine di graduatoria, assegnando a ciascuna unione l'importo integrale richiesto. Qualora, dopo aver effettuato detta operazione, risulti che l'unione che segue in graduatoria non può beneficiare dell'intero importo richiesto, la struttura regionale competente provvede a comunicare

all'unione la somma massima concedibile. L'unione deve accettare espressamente l'anticipazione parziale; in mancanza dell'accettazione non si procede comunque ad ulteriore scorrimento della graduatoria.

- 5.3 L'accettazione dell'unione di cui al § 5.2 deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui al § 2.2 e comunicata entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione della struttura regionale competente. Decorso detto termine senza la comunicazione dell'accettazione, l'anticipazione non è concessa.

§6. Disposizioni finali e transitorie

- 6.1 L'unione di comuni a cui è stata concessa l'anticipazione è tenuta ad effettuare il rimborso delle somme ricevute nei termini richiamati e con le modalità previste dal decreto di concessione.

- 6.2 Se, decorso il termine per la restituzione, l'anticipazione concessa non è stata rimborsata, la struttura regionale competente in materia di entrate provvede al recupero della somma, anche mediante compensazione con altri importi dovuti a qualsiasi titolo all'unione di comuni. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la restituzione, la struttura regionale competente provvede allo stesso modo nei confronti dei comuni associati secondo le percentuali previste dalla deliberazione di cui al § 1.2, lettera f). Dette operazioni si svolgono sulle somme, in tutto o in parte, non restituite o non compensate.

- 6.3 Nell'anno 2012:

a) per i comuni di cui al § 5.1, lettera c), si considerano i comuni risultanti dalla graduatoria del disagio di cui alla legge regionale n. 39 del 2004, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale n. 68 del 2011;

b) la domanda di accesso al fondo di anticipazione, presentata dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 72, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011, ha priorità rispetto alle domande presentate dalle unioni di comuni. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da autorizzazione della provincia, adottata nelle forme previste dall'ordinamento della provincia medesima; l'autorizzazione deve espressamente indicare la somma che il commissario può richiedere e il termine entro il quale la provincia medesima provvederà al rimborso alla Regione, non superiore a trentasei mesi dall'erogazione del finanziamento, a norma dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale n. 68 del 2011. In caso di mancata restituzione nel termine stabilito, la Regione procederà a compensazione nei confronti della provincia, ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della legge regionale n. 68 del 2011. In considerazione della priorità della domanda del commissario, la struttura regionale competente, in presenza delle condizioni per l'erogazione del finanziamento, può provvedervi anche prima della scadenza del termine di cui § 2.1.